

**DELIBERA N. 126/20/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
SANTI /TIM S.P.A/VODAFONE ITALIA S.P.A.  
(GU14/82172/2019)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 16 marzo 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli*

*indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”;*

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019 , n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”*.

VISTE l'istanza dell'utente Santi, del 12 febbraio 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Nell'atto introduttivo del procedimento e nella documentazione allegata, l'istante, titolare dell'omonima ditta, ha dichiarato di essere utente TIM dal 21 agosto 2015.

In data 8 giugno 2017, l'istante ha sottoscritto un contratto con Vodafone chiedendo l'attivazione dei servizi con contestuale portabilità del vecchio numero di telefono.

In relazione all'utenza mobile n. 3383530xxx, il passaggio in Vodafone non si è perfezionato, mentre il servizio di connettività e la *Vodafone Station* hanno manifestato sin da subito continui malfunzionamenti.

L'utente ha così segnalato il disservizio al gestore con il reclamo scritto del 3 luglio 2017, tuttavia rimasto inevaso.

Data la necessità di un servizio regolare e continuo, l'istante si è dunque risolto a richiedere il rientro della propria utenza in TIM in data 25 luglio 2017.

La procedura di passaggio si è conclusa correttamente per le SIM mobili mentre il servizio dati è stato attivato solo in data 15 dicembre 2017, con un ritardo di quattro mesi dalla richiesta.

L'istante ha lamentato, inoltre, che TIM ha attivato e contabilizzato una nuova numerazione (n. 0516193xxx) mai richiesta dall'utente, riferita anche a un indirizzo errato, *“via Manin n. 22 Casalecchio di Reno”*, dove si trovava la vecchia sede legale della ditta.

L'utente ha poi evidenziato che anche il reclamo effettuato a mezzo PEC in data 16 aprile 2018 è rimasto inevaso da parte del predetto gestore.

Infine, l'istante ha contestato ben quattro sospensioni del servizio disposte in assenza di presupposti e senza preavviso.

Sulla base di tali premesse, l'istante ha richiesto:

- i. lo storno dell'insoluto con ritiro in esenzione spese della pratica di recupero del credito;

- ii. il rimborso delle maggiori somme corrisposte e non dovute;  
nei confronti di Vodafone,
- iii. la conferma della cessazione del contratto Vodafone senza costi a carico dell'utente;
- iv. l'indennizzo *ex* articolo 6, comma 2, allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, per malfunzionamento del servizio dati, dal giorno 8 giugno 2017 (data contratto Vodafone) al 25 luglio 2017 (data nuovo contratto TIM);
- v. l'indennizzo *ex* articolo 12, allegato A alla delibera n. 347/18/CONS per la mancata risposta al reclamo del 03 luglio 2017;  
nei confronti di TIM,
- vi. l'indennizzo *ex* articolo 12, allegato A alla delibera n. 347/18/CONS per la mancata risposta al reclamo del 16 aprile 2018;
- vi. l'indennizzo *ex* articolo 9, allegato A alla delibera n. 347/18/CONS per l'attivazione di un servizio non richiesto (n. utenza 0516193xxx), dal 25 luglio 2017 alla data dell'istanza di definizione;
- vii. l'indennizzo *ex* articolo 5, allegato A alla delibera n. 347/18/CONS per le sospensioni del servizio dal 10 al 20 maggio 2018; dal 25 al 26 giugno 2018; dall' 8 al 18 settembre 2018; dal 31 ottobre 2018 al 15 novembre 2018;
- viii. il rimborso delle spese di procedura.

## 2. La posizione degli operatori

TIM S.p.A. (di seguito anche solo "TIM"), in via preliminare, ha eccepito la parziale inammissibilità delle richieste avanzate da parte istante in sede di definizione in quanto non coincidenti rispetto a quelle oggetto del precedente tentativo di conciliazione.

Nello specifico, TIM ha eccepito che l'utente, nella propria istanza di conciliazione, ha formulato le seguenti richieste *"il rimborso delle maggiori somme corrisposte e non dovute, che ci riserva di quantificare in sede conciliativa; [...] gli indennizzi spettanti per la mancata risposta al reclamo del 16.04.2018, che ci si riserva di quantificare in sede conciliativa; ulteriori indennizzi per danni"*, mentre nella successiva istanza di definizione viene altresì dedotta la pretesa sospensione amministrativa effettuata da TIM sulle linee con relativa richiesta di indennizzo.

Al riguardo, l'operatore ha dichiarato di non poter accettare il contraddittorio su tali ulteriori richieste che non costituiscono una precisazione della domanda di conciliazione bensì determinano la violazione dei principi regolamentari applicabili alla presente procedura.

Nel merito della controversia, TIM ha specificato che la sottoscrizione del modulo di rientro per la linea n. 051574xxx risale al 17 ottobre 2017, tuttavia, trattandosi di un'utenza con tecnologia fibra, l'operatore ha precisato quali sono le tempistiche di attivazione contrattualmente previste, riportando quanto indicato nella allegata Carta Servizi TIM Business, cioè che: *"[d]al giorno della registrazione dell'ordine da parte di Telecom Italia e a condizione che sia già attiva la linea telefonica RTG, il tempo massimo*

*di attivazione del Servizio ADSL Business solo linea (senza modem/router) è di 30 giorni solari. Nel caso di attivazione del Servizio Broadband nei profili con modem/router e CD autoinstallante o con intervento del tecnico presso il domicilio del Cliente per l'installazione, il tempo massimo di attivazione è di 50 giorni solari. Nel caso di attivazione del Servizio Broadband con VoIP incluso, il tempo massimo di attivazione è di 70 giorni solari. Nel caso in cui è attiva una linea telefonica ISDN i suddetti tempi sono aumentati di 10 giorni solari. Se non è attiva una linea telefonica RTG o ISDN il tempo massimo di attivazione del Servizio è calcolato a partire dal primo giorno solare successivo a quello di attivazione della linea telefonica RTG o ISDN".*

In relazione a tanto, TIM ha dichiarato che l'utenza con n. 051574xxx è la sola rientrante in TIM da OLO Vodafone, in appoggio sull'utenza n. 051571xxx attivata in data 14 novembre 2017.

TIM ha precisato di aver emesso l'ordinativo per il n. 051574xxx in data 16 dicembre 2017, espletato in pari data, come del resto ammesso da controparte e, dunque, nel pieno rispetto di quanto sopra accennato.

Al riguardo, il gestore ha precisato altresì che la tipologia di rientro in questione è applicabile nei casi di migrazione da OLO di linee con massimo 2 numerazioni e si articola in 2 fasi: la prima, consistente nell'attivazione dell'offerta fibra su un nuovo impianto con una nuova numerazione; la seconda, che si innesca automaticamente al termine della prima, avente per oggetto la procedura di *number portability* delle numerazioni di cui è stata richiesta la migrazione da altro operatore (massimo 2 numeri).

Nel caso di specie, TIM ha precisato che il rientro in fibra bi-canale su numero ISDN multi-numero ha previsto l'attivazione di un nuovo numero fibra su cui poi sono stati configurati, come aggiuntivi, il numero principale e il secondario.

In merito alla lamentata attivazione non richiesta della linea n. 0516193xxx, TIM ne ha contestato la fondatezza in virtù del contratto sottoscritto in data 25 luglio 2017.

Sebbene l'attivazione sia avvenuta su richiesta dall'istante, TIM ha precisato che l'utente non ha provveduto al saldo delle fatture a partire dal conto telefonico n. 2/18, maturando un insoluto attualmente pari a euro 524,11.

L'operatore, infine, ha eccepito l'assenza di contestazioni e reclami riferiti alla fatturazione.

La Società Vodafone Italia S.p.A. (di seguito anche solo "Vodafone") ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità di eventuali richieste avanzate nel formulario GU14 non coincidenti con quelle presenti nell'istanza di conciliazione.

Nel merito della controversia, in relazione al lamentato ritardo nella portabilità del numero 3383530xxx Vodafone ha fatto presente che una prima richiesta, del 15 giugno 2017, era stata respinta dal *donating* con causale "incongruenza ICCD e MSISDN" in quanto il seriale della SIM non risultava corretto.

Una volta verificato tale dato, il gestore ha provveduto a inserire nuova richiesta in data 7 luglio 2017, correttamente espletata in data 11 luglio 2017.

L'operatore, dunque, ha rilevato che l'istante non ha prodotto copia del modulo per la portabilità del numero mobile (MNP).

Per quanto riguarda, invece, la migrazione verso TIM dell'utenza n. 051574xxx, Vodafone ha riportato una richiesta inserita da tale gestore in data 4 dicembre 2017 ed espletata in data 15 dicembre 2017.

In considerazione di ciò, Vodafone ha sottolineato la correttezza del proprio operato in relazione a quanto di propria competenza nell'ambito della cd. Fase 2.

Per quanto riguarda i lamentati disservizi, l'operatore ha rilevato che l'istante non ha indicato in quale periodo temporale gli stessi si siano verificati né ha allegato reclami o segnalazioni in merito agli stessi (i reclami risultano inviati solo all'agenzia intermediaria).

Al riguardo, Vodafone ha dato evidenza del fatto che risultano nei sistemi *5 trouble tickets*, aperti nel mese di luglio 2017 e gestiti nelle tempistiche contrattuali. L'operatore ha sottolineato che le predette segnalazioni sono state gestite nei tempi di lavorazione previsti dalla Carta del Cliente, laddove si prevede che, nel caso di segnalazioni di malfunzionamento in relazione ai servizi forniti utilizzando strutture di altro operatore di accesso, come nel caso di specie, Vodafone si impegna a risolvere i guasti entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, ad eccezione dei guasti di particolare complessità (che vengono comunque riparati con la massima tempestività), nei limiti della fattibilità tecnica.

Vodafone ha, altresì, dichiarato che la rete fissa ha generato regolare traffico nel periodo in cui è stata attiva.

In relazione alle richieste di storno formulate da parte istante, infine, Vodafone ha riportato l'insoluto maturato da parte istante pari a euro 1.428,71, contestando l'assenza di reclami relativi alla fatturazione nonché la formulazione alquanto generica, oltre che tardiva, della contestazione mossa dall'utente in relazione a importi e addebiti non meglio precisati.

### **3. Motivazione della decisione**

All'esito dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione in atti, si ritiene che l'istanza possa trovare parziale accoglimento.

In via preliminare, non possono essere accolte le eccezioni sollevate dai gestori convenuti in relazione alla inammissibilità di richieste avanzate dall'istante in sede di definizione non coincidenti con quelle oggetto del tentativo di conciliazione in quanto esse, sebbene TIM abbia specificato quali sono le singole richieste di cui chiede lo stralcio, risultano prive di riscontro documentale (formulario UG).

Passando al merito della controversia, in relazione alla richiesta di cui al punto i., si ritiene che la stessa possa trovare parziale accoglimento.

Per quanto riguarda la posizione contabile dell'utente nei confronti di TIM, l'operatore riporta un insoluto pendente complessivamente pari a euro 524,11.

Posto che tale importo corrisponde al totale delle voci per le quali l'utente ha chiesto chiarimenti nel reclamo del 16 aprile 2018, va rilevato che l'operatore ha contestato proprio l'assenza di segnalazioni in tema di fatturazione e che, a fronte di tale rilievo, l'utente non ha corredato la PEC in atti delle relative ricevute di consegna e/o ricezione.

Tuttavia, considerando la sola documentazione contabile in atti e quanto dedotto dal gestore, si rileva la presenza di tre fatture relative al conto n. 2/2018 (periodo gennaio – febbraio 2018) che afferiscono rispettivamente alle linee n. 0516194xxx (fattura n. 8H00184623), n. 0516193xxx (fattura n. 8H00182233) e n. 051571xxx (8H00182238), e, invero, le precisazioni fornite in memoria dal gestore non chiariscono in modo esaustivo la natura dei relativi addebiti tenuto conto che sono presenti in atti due contratti sottoscritti con TIM, il primo del 25 luglio 2017 e il secondo del 17 ottobre 2017, su cui insiste anche la portabilità del numero 051574xxx.

Mentre in relazione alla linea n. 0516194xxx lo stesso utente associa, nella fattura allegata, il “*wireless* casa” inducendo a ricollegare proprio suddetta utenza al contratto del 25 luglio 2017 (nuova attivazione dell’offerta “TUTTO 1 canale”), e mentre il gestore indica la linea n. 051571xxx come linea “di appoggio” della numerazione 051574xxx, non si evince in alcun modo a quale dei due contratti in atti possa essere invece ricollegata la numerazione 0516193xxx, laddove TIM la riconduce al contratto del 25 luglio 2017 senza, tuttavia, fornirne evidenza; considerato che parte istante, al successivo punto vi., ha contestato l’utenza in parola in quanto non richiesta, in assenza di elementi chiarificatori sulla stessa, si ritiene che la relativa fattura n. 8H00182233 di euro 232, 22 debba essere stornata dall’insoluto pendente.

Per quanto attiene alla posizione contabile dell’istante nei confronti di Vodafone, si ritiene che la richiesta di storno integrale dell’insoluto, non meglio dettagliata in ordine alle singole fatture e agli importi specifici oggetto di contestazione, non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.

Dal corredo probatorio in atti, in effetti, non emergono segnalazioni o reclami da parte dell’istante, ancorché risalenti, aventi per oggetto la fatturazione o singoli addebiti riportati in fattura da parte del gestore; dal formulario e dal fascicolo procedimentale si evince piuttosto che, a fronte della scarsa soddisfazione per la qualità del servizio dati e della connettività della *Vodafone Station*, la parte istante si sia limitata a sospendere integralmente il pagamento delle fatture, comprensive anche di utenze mobili, risolvendosi a trovare soluzioni alternative, per la sfera privata e per l’attività professionale, con il rientro in TIM relativo alle proprie utenze. Né in atti sono presenti richieste di recesso o disattivazione di servizi formulate da parte istante.

Le predette considerazioni possono considerarsi valide anche in relazione alla richiesta di cui al punto ii., laddove la stessa non può essere accolta in quanto formulata in modo generico. Non è desumibile, infatti, quali siano le maggiori somme corrisposte dall’utente né in che misura siano state pagate in eccedenza e, ancor meno, nei confronti di quale gestore convenuto debba ritenersi indirizzata la richiesta.

Per quanto riguarda le singole, ulteriori richieste che l’utente ha specificatamente formulato nei confronti di Vodafone, si rappresenta quanto segue.

La richiesta *sub* iii. deve intendersi superata per quanto riguarda la conferma della cessazione del contratto, posto che l’istruttoria dà evidenza del fatto che il contratto con Vodafone risulta chiuso e i servizi disattivi; per quanto riguarda gli eventuali costi di recesso, occorre precisare che parte istante non ha versato in atti la fattura di chiusura contrattuale contestandone gli eventuali addebiti, non consentendo, dunque, una puntuale valutazione della richiesta in questione.



Sul punto, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalle “Linee guida sulla modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione” di cui all’allegato alla delibera n. 487/18/CONS, si rammenta, per completezza, che in caso di disservizi relativi alla qualità della connessione a *internet*, la lentezza della navigazione o la sua discontinuità non sono di per sé causa di mancata fruizione del servizio tale da determinare il diritto dell’utente alla restituzione (ovvero allo storno) integrale dei canoni, in termini di controprestazione.

Inoltre, si sottolinea che in base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, della delibera n. 244/08/CONS, gli operatori si impegnano a rispettare gli *standard* dei valori relativi a ciascun servizio, contrattualmente previsti e comunque resi pubblici, ma qualora l’utente riscontri valori peggiorativi rispetto a quelli garantiti, entro 30 giorni dalla ricezione del risultato della misura (utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Autorità, cd. *Ne.me.sys.*) può presentare un reclamo circostanziato all’operatore; in caso di mancato ripristino dei livelli di qualità del servizio nei 30 giorni successivi alla presentazione del reclamo, l’utente può recedere dal contratto senza sostenere penali di recesso per la parte relativa al servizio di accesso a *internet* da postazione fissa: in altre parole, l’utente, a fronte della produzione di circostanziate prove oggettive, ha facoltà di passare ad altro operatore senza costi.

Nel caso di specie, il passaggio ad altro operatore, che l’utente giustifica alla luce della scarsa qualità della connettività e al discontinuo malfunzionamento della *Vodafone Station*, non risulta documentato nei suddetti termini né – come già sopra esposto – l’istante ha contestato voci di recesso ritenute non dovute.

La richiesta *sub iv.*, formulata nei riguardi di Vodafone, può essere parzialmente accolta atteso che vi è evidenza documentale di un disservizio sulla connettività in relazione al quale lo stesso gestore documenta la presenza di diversi *trouble ticket*, aperti e gestiti fra la data del 5 luglio 2017 (primo *ticket* aperto) e quella del 24 luglio 2017 (chiusura dell’ultimo *ticket*), tanto da ritenere che l’indennizzo previsto dall’articolo 6, commi 2 e 3, del *Regolamento sugli indennizzi* possa trovare applicazione nel caso di specie.

Pertanto, Vodafone è tenuta a corrispondere in favore dell’istante la somma complessivamente pari a euro 114,00 a titolo di indennizzo per irregolare funzionamento del servizio di connettività (euro 3,00 *pro die*, da raddoppiarsi stante la tipologia *business* dell’utenza), computata moltiplicando il suddetto parametro indennitario per il numero di giorni 19 di disservizio.

Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo del 3 luglio 2017, *sub v.*, si precisa che la stessa non può essere accolta, atteso che la *email* che l’utente ha inviato al proprio referente commerciale della società *Piramis Group*, pur a prescindere dalla forma e dal destinatario della stessa, contiene la segnalazione tecnica del malfunzionamento della *Vodafone Station* e della relativa connettività nonché una ulteriore segnalazione attinente al ritardo nella portabilità del numero mobile 3383530xxx, risolto subito dopo, posto che la richiesta di *number portability* è stata effettuata dal gestore il successivo 7 luglio 2017 e poi espletata.

Passando alle richieste formulate nei confronti di TIM, in relazione al punto vi., si evidenzia che, a fronte dell’eccezione sollevata dall’operatore, il quale ha sottolineato di

non aver ricevuto alcuna segnalazione relativa alla fatturazione, parte istante non ha integrato la documentazione in atti, restando il reclamo via PEC sguarnito delle ricevute utili ad attestarne l'effettivo invio. In considerazione di ciò, si ritiene che in assenza di un reclamo documentato non possa trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 12 del *Regolamento sugli indennizzi*.

In relazione alla richiesta di indennizzo per attivazione di un servizio non richiesto in relazione alla numerazione 0516193xxx, si precisa che la stessa non può trovare accoglimento in quanto non risultano in atti reclami documentati ovvero richieste di disattivazione della stessa formulate dall'utente stante la data del 25 luglio 2018 individuata dall'istante come *dies a quo* della relativa attivazione.

Per quanto riguarda le lamentate sospensioni amministrative dell'utenza, *sub vii.*, puntualmente circoscritte da parte istante, per un totale di 36 giorni, si osserva che TIM si è limitata a eccepire l'inammissibilità della suddetta richiesta senza produrre in atti alcun tipo di documentazione, relativa, ad esempio, ai dovuti preavvisi previsti dalla regolamentazione vigente.

Ciò stante, le doglianze mosse dell'utente possono ritenersi incontestate e, in quanto tali, fondate, così da poter riconoscere l'indennizzo di cui all'articolo 5 del *Regolamento sugli indennizzi*; nel formulario, l'istante ha indicato l'utenza n. 051574xxx tra quelle oggetto di sospensione, pertanto il relativo indennizzo pari a euro 7,50 *pro die* deve essere computato in misura pari al doppio, stante la tipologia *business* dell'utenza, dovendo quindi TIM corrispondere in favore dell'istante la somma complessivamente pari a euro 540,00.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento delle spese di procedura, si precisa che la stessa non può essere accolta attesa la natura gratuita della procedura telematica del *ConciliaWeb* e l'assenza in atti di spese documentate e giustificate.

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza di nei confronti di TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa.

2. La Società Vodafone Italia S.p.A., entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta a corrispondere in favore dell'utente, con le modalità di pagamento indicate in istanza, il seguente importo:

- i. euro 114,00 (centoquattordici/00) a titolo di indennizzo corrisposto ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del *Regolamento sugli indennizzi*;

3. La Società TIM S.p.A., entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta a



- i. stornare la fattura n. 8H00182233;
- ii. corrispondere in favore dell'istante, con le modalità di pagamento indicate nel formulario, la somma di euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00) a titolo di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento sugli indennizzi*;

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Nicola Sansalone